



19646/15

CONTRIBUTO UNIFICATO  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8001/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 196216

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 1275

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Ud. 23/04/2015
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere -

IL CASO.it  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8001-2009 proposto da:

SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' - S.G.A.  
S.P.A. (C.F./P.I. 05828330638), in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, Via ENRICO FERMI 80, presso  
l'avvocato SALVATORE PESCE, rappresentata e difesa  
dall'avvocato <sup>Enesio</sup> PESCE SPARANO, giusta procura in calce  
al ricorso;

2015  
734

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA AUTO MOTO MARE FRATELLI BRIZZI G. &  
E. S.N.C.;





- intimato -

avverso la sentenza n. 2477/2008 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott.  
GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato SALVATORE  
PESCE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per  
l'accoglimento del terzo motivo di ricorso ed  
inammissibilità de restanti motivi.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 19 giugno 2008, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da San Paolo IMI s.p.a., quale mandatario della Società per la Gestione di Attività - S.G.A. s.p.a., avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza con la quale la società aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento della s.n.c. Auto Moto Mare Fratelli Brizzi Giuseppe e C., sulla massa passiva del socio Giuseppe Brizzi, in privilegio per la somma di euro 288.778,57, in forza di ipoteca iscritta in base ad un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società fallita e dei soci Giuseppe Brizzi e Corrado Brizzi.

2. La Corte territoriale ha rilevato che la domanda di insinuazione per lo stesso credito, già proposta in precedenza dalla S.G.A. s.p.a., era stata accolta con collocazione in chirografo e che, ai sensi dell'art. 148 l. fall., il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato anche nel fallimento del socio illimitatamente responsabile.

3. Avverso tale sentenza, la Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La curatela fallimentare non ha svolto attività difensiva. Nell'interesse della società ricorrente è stata depositata memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente chiede accertarsi la diversità dei crediti azionati e sottolinea che la sentenza impugnata non ha chiarito per quale ragione abbia ritenuto che, al contrario, la domanda di ammissione al passivo abbia riguardato un unico credito.

La censura è inammissibile, poiché, prospettando un vizio di omessa motivazione, in realtà insussistente, non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale ha rilevato che si trattava del medesimo credito scaturente dallo stesso decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società fallita e dei fideiussori, in relazione allo scoperto di conto corrente. Ed, infatti, in senso contrario, si valorizza: a) la diversità di soggetto passivo, che non incide

sull'unicità del fondamento dell'obbligazione; b) la diversità di titoli, dedotta attraverso i riferimenti alla debitoria bancaria, in un caso, e al credito ipotecario, nell'altro, che in realtà, non giustificano la conclusione invocata, giacché l'eventuale esistenza di una garanzia non muta il titolo del credito; c) del tutto genericamente, la diversità di contenuto e di importi, senza illustrare le ragioni dell'affermata distinzione di causale, rispetto all'indicata ricostruzione della Corte territoriale.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 148 l. fall. e si formula un quesito di diritto con il quale si chiede la conferma del principio enunciato dalla sentenza 1° marzo 2005, n. 4284 di questa Corte, secondo cui i fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili, nonostante l'unicità della sentenza dichiarativa di fallimento e degli organi delle procedure, costituiscono centri diversi di imputazione giuridica degli effetti di tale sentenza.

Anche tale censura è inammissibile, poiché il giudice di merito non ha affermato la unicità delle masse, ma ha ritenuto – e tale affermazione non è contrastata dal ricordato quesito di diritto – che il credito, per il quale si era domandata l'ammissione in privilegio, era già stato ammesso al passivo del fallimento del socio, a norma dell'art. 148 l. fall.

3. Con il terzo motivo si chiede affermarsi il principio di diritto per il quale la domanda di insinuazione al passivo per un credito con prelazione su uno specifico bene del socio può e deve essere proposta soltanto nello stato passivo del socio medesimo.

Il motivo è infondato.

In particolare, si rileva che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Cass., sentenza 25 marzo 2003, n. 4363) non collide affatto con la conclusione raggiunta, nel caso di specie, dai giudici di merito, quanto al fatto che il credito dichiarato nel fallimento della società si intende dichiarato anche nel fallimento dei soci.

Cass. n. 4363/2003, infatti, è intervenuta in una controversia nella quale la ricorrente, vistasi ammettere al passivo della società e del socio in chirografo, per

avere erroneamente invocato la garanzia pignorizia nei confronti della prima e non del secondo, aveva invocato proprio il principio di automatismo di cui all'art. 148 l. fall., assumendo che avrebbe potuto richiedere la prelazione vantata nei confronti del socio anche con la domanda concernente la società.

Tale erronea prospettiva è stata condivisibilmente confutata dalla citata sentenza di questa Corte, rilevando che la domanda di ammissione al passivo della società estende automaticamente i suoi effetti anche allo stato passivo del socio e che tale estensione deve valere anche per il privilegio generale, che eventualmente assista il credito, in considerazione della causa del credito e dell'unicità del rapporto da cui sorge. Se, infatti, il socio è responsabile della obbligazione sociale in virtù dello stesso rapporto dal quale detta obbligazione è sorta, non solo risponde con tutto il suo patrimonio, ma il creditore si può giovare della prelazione accordatagli dalla legge in considerazione della causa del credito. Il principio di automaticità non può, invece, operare, per limiti intrinseci, quando la prelazione non consegue dallo stesso rapporto, ma da un rapporto accessorio, come nel caso di pegni o ipoteche, costituiti dalla società o dal socio. Alla stessa conclusione si perviene, sotto altro profilo, quando la prelazione non riguarda genericamente i beni del debitore, sia esso la società o il socio, ma riguarda specifici beni della società, individuati dalla legge, ovvero specifici beni, della società o del socio, individuati con il rapporto accessorio costitutivo della garanzia reale. In questi casi la prelazione che assiste il credito grava su beni che appartengono al patrimonio soltanto di uno dei soggetti obbligati e non può, in mancanza di un collegamento tra la prelazione ed il patrimonio, intendersi dichiarata anche nel fallimento di un soggetto diverso.

Pertanto, la prelazione può e deve essere fatta valere soltanto nello stato passivo del soggetto cui appartiene il bene che ne è gravato.

Ma tale affermazione, come è evidente, non dimostra affatto che, laddove, come nel caso di specie, la domanda in chirografo abbia prodotto i suoi effetti anche in relazione alla massa imputabile al singolo socio, sia possibile, come invece

auspicherebbe la ricorrente, proporre nuovamente la stessa domanda di ammissione, per far valere la prelazione.

Per pura completezza, può aggiungersi che anche Cass. 30 agosto 2007, n. 18312, anch'essa invocata dal ricorrente, non conforta la tesi sostenuta, giacché, nel caso deciso, non si discuteva dell'ammissibilità di una domanda tardiva per lo stesso credito, al fine di far valere una causa di prelazione, ma della possibilità di far valere quest'ultima in relazione ad una sola delle masse passive.

4. Con il quarto motivo si invoca l'applicazione del principio di diritto affermato dalla citata Cass. n. 18312/2007, alla stregua del quale, in tema di fallimento in estensione, il principio cosiddetto di automaticità dettato dall'art. 148, comma terzo, l. fall. non esclude che, quando la prelazione non scaturisca dal medesimo rapporto dal quale sorge il credito ma da un rapporto accessorio, come nel caso di pegni o ipoteche costituiti dalla società o dal socio, la stessa venga a gravare su specifici beni, della società o del socio, individuati con il rapporto accessorio costitutivo della garanzia reale, e pertanto possa esser fatta valere nel solo stato passivo del fallimento del titolare del bene gravato.

A tacere della irrivalenza del quesito di diritto (giacché, ai sensi dell'art. 366-*bis* cod. proc. civ., il quesito inerente ad una censura in diritto - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile, talché esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo: Cass. 7 marzo 2012, n. 3530), va ribadito, alla stregua di quanto osservato nell'esame del terzo motivo, che la questione proposta è del tutto irrilevante ai fini del decidere, altro essendo il fulcro del percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata.

5. In conclusione, il ricorso principale va rigettato.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015

Il Consigliere Estensore

Dott. Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Dott. Aldo Ceccherini

